



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2012 (30.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0276 (COD)**

**8207/12
ADD 7 REV 2**

**FSTR 26
FC 17
REGIO 39
SOC 240
AGRISTR 40
PECHE 103
CADREFIN 165
CODEC 831**

ADDENDUM 7 ALLA NOTA

| | |
|-----------------|---|
| della: | presidenza |
| al: | COREPER/CONSIGLIO |
| n. doc. prec.: | 15243/2/11 REV 2 |
| n. prop. Comm.: | COM (2011) 615 final/2 |
| Oggetto: | Pacchetto legislativo sulla politica di coesione = Dichiarazione |

**A. Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione
relativa all'articolo 57 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)**

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'articolo 57, paragrafo 3, che esclude l'applicazione dei costi semplificati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da b) a d) laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite procedure per gli appalti pubblici, non osta all'attuazione di un intervento tramite procedure per gli appalti pubblici che comportano pagamenti da parte del beneficiario al contraente sulla base di costi unitari predefiniti. Il Consiglio e la Commissione concordano sul fatto che i costi determinati e pagati dal beneficiario sulla base di tali costi unitari stabiliti tramite procedure per gli appalti pubblici costituiscono costi reali effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a)."

**B. Dichiarazione della Commissione
relativa all'articolo 113, paragrafo 5, dell'RDC**

La finalità di questo articolo è quella di assicurare a che sia garantita la reale indipendenza delle autorità di audit nei casi in cui la portata del programma operativo comporta rischi più elevati, senza mettere in discussione le disposizioni organizzative delle autorità di audit di cui l'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2007-2013 ha dimostrato l'effettiva indipendenza e affidabilità.

La Commissione si adopererà attivamente per applicare le disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio così da essere in grado, allorché giungerà alla conclusione che i criteri sono soddisfatti, di informare lo Stato membro, non appena possibile e comunque prima della fine del 2013, che può basarsi principalmente sul parere dell'autorità di audit.

C. Dichiarazione della Polonia e dell'Italia

Dichiarazione relativa al ruolo della politica di coesione

"Tenendo presenti le impegnative sfide in termini di sviluppo che l'Unione europea deve affrontare, è necessario garantire la massima efficienza ed efficacia possibili degli investimenti cofinanziati attraverso il bilancio dell'UE. Per conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, la politica di coesione dovrebbe promuovere un chiaro approccio orientato ai risultati nonché un sistema di esecuzione semplificato e meno gravoso. Il Consiglio ha indicato tale direzione nel corso della discussione del 16 dicembre 2011 sul pacchetto legislativo della politica di coesione. Fino ad oggi si è tenuto debitamente conto di tali indicazioni nelle disposizioni in materia di programmazione strategica, condizionalità ex ante, grandi progetti, sorveglianza e valutazione. È nostra ferma convinzione che, se l'Unione europea intende realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, le prossime misure relative alla concentrazione tematica, al quadro di riferimento dei risultati e alla gestione finanziaria non dovrebbero essere meno ambiziose. Occorrerebbe che un dibattito regolare a livello politico su questioni di importanza strategica per la politica di coesione divenisse parte integrante della valutazione continua dei progressi ottenuti nella realizzazione della strategia Europa 2020."

D. Dichiarazioni della Polonia

1. Dichiarazione relativa all'articolo 59, paragrafo 1 dell'RDC (contributi in natura)

"La Polonia ritiene che l'articolo 59, paragrafo 1, non escluda la possibilità che un beneficiario dichiari il valore della documentazione, dei terreni e degli immobili del progetto, acquistati e pagati dal beneficiario prima dell'inizio del periodo di ammissibilità per il programma operativo, come contributo ammissibile in natura."

2. Dichiarazione relativa all'articolo 63, paragrafo 3 dell'RDC (esame dei reclami)

"La Polonia intende che, a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, l'ambito di applicazione del sistema di esame dei reclami è soggetto unicamente alla decisione dello Stato membro interessato e può pertanto essere limitato alla fase di selezione degli interventi di cofinanziamento, qualora lo Stato membro lo ritenga appropriato."

3. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 dell'RDC (ammissibilità)

"Secondo la Polonia il termine "pagato", utilizzato all'articolo 55, paragrafo 2, non significa "rimborsato al beneficiario"."

4. Dichiarazione relativa agli articoli 91 e 92 dell'RDC (grandi progetti)

"La Polonia ritiene che, a norma degli articoli 91 e 92, gli Stati membri abbiano il diritto di presentare, in particolare in caso di superamento dei costi, una domanda riveduta in cui si chiede la modifica di un grande progetto precedentemente approvato. Tale domanda modificata dovrebbe essere valutata in funzione dei suoi elementi specifici."

E. Dichiarazione dell'Italia

Dichiarazione sull'articolo 17 dell'RDC

"Nell'interpretazione dell'Italia, la decisione di sottoporre l'accordo preliminare sui blocchi tematici ai fini di un orientamento generale parziale al Consiglio "Affari generali" del 24 aprile 2012 nel contesto generale dei negoziati riguardanti il pacchetto legislativo sulla politica di coesione implica che il riferimento alla proporzionalità di cui all'articolo 17 riguardo alla condizionalità ex ante dovrebbe essere valutato successivamente, e comunque prima dell'approvazione definitiva del pacchetto legislativo, tenendo conto del quadro globale risultante riguardo ad altri blocchi tematici e della necessità di coerenza interna, al fine di assicurare una maggiore efficacia della politica di coesione."
